

NUOVE AUTONOMIE

Rivista di Diritto Pubblico

**ESTRATTO DAL
N. 2-3/2006**

QUATTROSOLI

L'intesa della Regione siciliana con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane

di Anna Sveva Mancuso

SOMMARIO : 1. Introduzione. 2. Cenni storici sulla presenza degli ebrei in Sicilia. 3. La tutela dei beni culturali ebraici nella legge 8 marzo 1989, n. 101. 4. Commento al Protocollo d'intesa tra l'Unione delle Comunità ebraiche italiane e la Regione Sicilia.

1. *Introduzione.*

La riforma del Titolo V della Costituzione che ha attribuito alle Regioni la competenza legislativa concorrente per la valorizzazione dei beni culturali (art. 117, c. 3), riservando però alla legislazione esclusiva dello Stato la tutela degli stessi (art. 117, c. 2, lett. i)¹, ha fatto emergere anche a livello locale la necessità di relazioni tra autorità civili e religiose per realizzare quella collaborazione in materia di beni culturali affermata nell'art. 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense e ribadita nelle intese stipulate in seguito con le confessioni diverse dalla cattolica².

Tale esigenza la Sicilia aveva avvertito già da alcuni anni, in quanto come Regione ad autonomia differenziata ha goduto, sin dal 1975 (anno in cui sono state emanate con i d. P.R. n. 635 e n. 637 del 30 agosto le norme di attuazione del suo Statuto), di una potestà legislativa primaria nonché di autonomia amministrativa per la conservazione del patrimonio storico e artistico, residuando allo Stato solo alcune funzioni relative all'esportazione dei beni culturali³. Le rilevanti competenze di questa Regione in ordine ai beni culturali presenti sul suo territorio dovevano necessariamente estendersi anche a quelli, portatori di uno specifico interesse religioso, di proprietà di enti ed istituzioni ecclesiastiche, nei cui confronti ha dimostrato, invero, una certa attenzione e sensibilità.

Sono stati stipulati così degli accordi volti alla salvaguardia, alla valorizzazione ed al godimento dei detti beni che in una prima fase hanno riguardato la sola Chiesa cattolica, in attuazione dell'art. 12 dell'Accordo di Villa Madama⁴ e dell'Intesa concordataria del 13.09.1996 tra il Ministero per i beni culturali e ambientali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana⁵. Nell'arco di cinque anni sono

¹ Cfr. **G. PASTORI**, *Regioni e confessioni religiose nel nuovo ordinamento costituzionale*, in *Q.D.P.E.*, I, 2003, 8-12. Specifica fini e ambiti della collaborazione Stato-Chiesa, **S. BORDONALI**, *L'art.12 del nuovo Concordato dieci anni dopo*, in *Q.D.P.E.*, n.1, 1995, 98-100.

² Precedentemente e per l'esattezza prima della riforma amministrativa del 1997-1998 (L. 15.03.1997, n. 59 e d. lgs. 31.03.1998, n. 112) le competenze delle Regioni ordinarie in merito alla tutela dei beni culturali erano assai limitate nonostante il d. P.R. 24.07.1977, n. 616 avesse previsto per queste l'esercizio di numerose funzioni amministrative (tutela e valorizzazione del patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, paleo-etnologico ed etno-antropologico) in quanto esse dovevano essere concretamente determinate in una legge statale successiva, la cui emanazione inizialmente stabilita entro la data del 31.12.1979 è slittata poi all'infinito vanificando così in parte le aspettative regionali. Cfr. **V. ITALIA**, *Problemi sulle competenze delle regioni a statuto ordinario sui beni culturali*, in *Problemi di diritto regionale*, Milano, 1976; **G. TARANTINI**, *Normativa regionale e beni culturali di interesse religioso*, in *Beni culturali di interesse religioso. Legislazione dello Stato ed esigenze di carattere confessionale* a cura di **G. FELICIANI**, Bologna, 1995, 116-117; **F. PETRONCELLI HUBLER**, *Legislazione regionale e beni culturali*, in *Dir. eccl.*, 1995, Parte II, 135 ss..

³ Cfr. **A. ROCCELLA**, *Regioni e beni culturali ecclesiastici*, in *Dir. eccl.*, n.2, 2001, 922-923.

⁴ Sull'art.12 dell'Accordo, v. **P. BELLINI**, *I beni culturali di proprietà ecclesiastica nel nuovo Concordato*, in *Dir. eccl.*, 1984, I, 265 ss.; **F. PETRONCELLI HUBLER**, *Brevi note sulla tutela dei beni culturali nell'Accordo di modificazione del Concordato*, in *Il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede*, a cura di **R. COPPOLA**, Milano, 1987, 715 ss.; **G. PASTORI**, *L'art. 12 del nuovo Concordato: interpretazione e prospettive di attuazione*, in *Jus*, 1989, 84; **S. BORDONALI**, *L'attuazione dell'art. 12 del nuovo accordo: prospettive giuridiche della cooperazione*, in *Archivi per la storia*, Atti del seminario di studio "Archivi ecclesiastici e legislazione concordataria dopo il nuovo accordo tra Stato e Chiesa" (Bari 23-24 marzo 1988) curati da **G. DAMMACCO**, Firenze, 1989; **T. MAURO**, *Beni culturali di interesse religioso e archivi ecclesiastici nell'art. 12 dell'Accordo di Villa Madama*, in *Studi in memoria di P. Gismondi*, Milano, vol. II, t.1, 1991, 618 ss.

⁵ Per approfondire i contenuti dell'Intesa cfr. **G. FELICIANI**, *I beni culturali ecclesiastici. Dall'Accordo di revisione del Concordato lateranense alla recente Intesa*, in *Vita e pensiero*, n. 7-8, 500 ss.; **C. REDAELLI**, *L'Intesa tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e il*

state siglate più convenzioni (11.06.1997; 15.12.2001; 19.03.2002) che hanno individuato gli organi competenti a livello regionale e locale, le modalità di programmazione degli interventi e le relative procedure, nonché i beni da tutelare ed i criteri di reperimento delle risorse necessarie. In ultimo, allo scopo di facilitare il coordinamento tra la Regione ecclesiastica siciliana e l'amministrazione regionale dei beni culturali e ambientali, è stata costituita una commissione paritetica composta da dieci membri ai cui vertici troviamo il Card. Salvatore De Giorgi, Arcivescovo di Palermo e Presidente della Regione ecclesiastica Sicilia e l'on. Salvatore Cuffaro, Presidente della Regione siciliana.

Più o meno nello stesso periodo le intese a livello regionale per la tutela dei beni culturali di proprietà di enti della Chiesa cattolica hanno avuto un nuovo impulso dall'emanazione del d. lgs. 31.03.1998, n. 112 che ha affidato alle Regioni i compiti di gestione, valorizzazione e promozione dei beni culturali, istituendo anche in ogni Regione a statuto ordinario una Commissione per i beni e le attività culturali col fine di armonizzare e coordinare all'interno del territorio le iniziative dei vari organi pubblici (Stato, Regione, enti locali) prevedendo tra i suoi componenti pure la partecipazione di un rappresentante della Chiesa⁶, che sembra abbastanza logica dal momento che questa è comunque proprietaria della parte più cospicua del patrimonio artistico italiano⁷.

I beni culturali della Chiesa cattolica hanno così assunto una loro autonoma rilevanza e sono oggetto sia di disciplina unilaterale che pattizia, quest'ultima tanto a livello centrale che locale, col limite che fino ad ora si è data più importanza all'interesse religioso che al valore culturale del bene in sé che andrebbe salvaguardato anche quando questo non presenti tale specifico interesse ed a prescindere dalla sua dominicalità⁸.

Minore interesse, dovuto probabilmente anche alla loro ridotta consistenza quantitativa⁹, hanno suscitato, invece, i beni culturali appartenenti alle altre confessioni anche se nelle intese da queste stipulate con lo Stato è contenuto l'impegno di collaborare per la tutela e valorizzazione dei beni afferenti al loro patrimonio storico e culturale¹⁰.

Appare pertanto degna di qualche approfondimento, la recente intesa che la Regione siciliana ha stipulato con l' U. C. E. I. volta a promuovere tutta un'ampia gamma di iniziative per valorizzare e sostenere la presenza ebraica nel territorio prevalentemente nei suoi aspetti religiosi e culturali. Questa intesa, che è la prima ad attuarsi nel panorama delle Regioni italiane con una confessione diversa dalla cattolica, nasce in un clima di rinnovato interesse anche da parte statale per la salvaguardia del patrimonio ebraico in Italia come dimostrano alcuni recenti provvedimenti¹¹. L'intervento della Regione Sicilia per mantenere in vita il patrimonio e le tradizioni culturali dell'ebraismo assume, inoltre, un particolare significato dal momento che gli ebrei hanno abitato nell'Isola per oltre quindici secoli, lasciando preziose testimonianze della loro presenza nella memoria e nella cultura locale che vanno

Presidente della CEI circa la tutela dei beni culturali ecclesiastici. Profili canonistici, in *Quad. dir. ecclesiale*, 1998, 213 ss.; G. GIOVETTI, *Brevi osservazioni circa il nuovo Statuto giuridico dei beni culturali di interesse religioso*, in *Dir. ecl.*, 1999, 1, 990 ss. Alcune osservazioni critiche vengono fatte da L. LACROCE, *Brevi considerazioni sui beni culturali di interesse religioso*, *ibidem*, 1011 ss.

⁶ Tale disposizione è stata peraltro criticata sotto un duplice profilo. In primo luogo è stata ritenuta inopportuna la presenza stabile di un esponente di una confessione religiosa in un organismo avente il compito di occuparsi di tutti i beni culturali presenti nel territorio regionale, a prescindere quindi da un loro eventuale interesse religioso. Sennonché altrettanto discutibile è sembrata la totale esclusione delle confessioni religiose diverse dalla cattolica che avrebbero potuto essere interpellate nel caso in cui fosse coinvolto un loro diretto interesse. Cfr. N. FIORITA, *Rassegna della legislazione regionale emanata in attuazione del d. lgs. n.112 del 1998*, in *Europa delle regioni e confessioni religiose* a cura di G. CIMBALO, Torino, 2001, 92-93. Così anche G. GIOVETTI, *Brevi osservazioni*, *cit.*, 1006.

⁷ Cfr. S. BORDONALI, *Beni ed attività culturali di interesse religioso. Le competenze sulle materie di interesse ecclesiastico dopo il d. lgs. 31 marzo 1998, n.112*. Atti del Convegno di studio Firenze 28-29 ottobre 1998 a cura di R. BOTTA, Torino, 2001, 182.

⁸ Cfr. G. PASTORI, *L'art.12 del nuovo Concordato*, *cit.*, 83.

⁹ Così A. ROCCELLA, *I beni culturali ecclesiastici in Q.D. P. E.*, 1, 2004, 223.

¹⁰ Così ad esempio recita l'art. 34 della L. 11.11.1988, n. 516 (norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del VII giorno) e disposizioni analoghe sono contenute nelle altre intese. In merito alla tutela dei beni culturali nelle intese cfr. G. LONG, *Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nelle intese con le confessioni diverse dalla cattolica*, in *Beni culturali di interesse religioso* a cura di G. FELICIANI, Bologna, 1995, da 89 a 97; V. PARLATO, *Le intese con le confessioni acattoliche. I contenuti*, Torino, 1991, 116-117.

¹¹ Si ricordano a questo proposito l'istituzione il 3 settembre del 2000 della prima giornata dedicata alla cultura ebraica, la nomina di una commissione mista, con decreto del Presidente del Consiglio 26.11.2002, per il recupero del patrimonio bibliografico della comunità ebraica di Roma razzata nel 1943 e le due leggi, recentemente approvate, una volta a finanziare interventi conservativi e di restauro sul patrimonio culturale ebraico (L. 17.08.2005, n. 75), l'altra (L. 10.10.2005, n. 208) a fornire uno stanziamento di 15 milioni di euro per la realizzazione a Ferrara del museo nazionale della *Shoah*, previsto dalla L. 17.04.2003, n.91.

mantenute e valorizzate in quanto costituiscono una parte importante della nostra storia. Sembra dunque utile ripercorrere le linee essenziali della storia della loro vita in Sicilia.

2. *Cenni storici sulla presenza degli ebrei in Sicilia.*

Le scoperte archeologiche fatte sull'Isola sin dai primi anni del '900 attestano l'esistenza dal III secolo d.C. in poi di numerose comunità ebraiche diffuse più o meno in tutto il territorio, non solo nelle città portuali (Palermo, Siracusa, Catania) ma anche nei centri rurali dell'entroterra ed in particolare nella parte sud-orientale (Chiaromonte Gulfi, Comiso, Noto, Rosolini etc.). Sembra però che i primi indizi della presenza giudaica in Sicilia risalgano al I secolo a.C., epoca in cui dei piccoli gruppi, probabilmente provenienti dall'Egitto, si stabilirono a Siracusa che allora rappresentava uno dei principali centri commerciali di tutto il Mediterraneo¹².

Nel periodo tardo antico (dal III al VI sec. d.C.) si assiste ad una progressiva espansione geografica della popolazione ebraica ed il fenomeno non riguarda solo la Sicilia ma anche altre isole del Mediterraneo (Lipari, Malta, le Baleari), l'Africa settentrionale, la Calabria e la Puglia, che non viene frenata neanche dalla politica di cristianizzazione dell'Impero romano che porta inevitabilmente all'emarginazione dei giudei e all'attuazione nei loro confronti di una legislazione discriminatoria¹³. Altrettanto non si verifica però in Sicilia dove dalla documentazione epigrafica e figurativa rinvenuta risulta che le comunità ebraiche erano abbastanza integrate con la popolazione locale, tanto da dividerne finanche il linguaggio. Nelle iscrizioni funerarie che sono state scoperte, infatti, viene utilizzata la lingua greca corrente e gli stessi vocaboli si ritrovano nelle coeve iscrizioni dei pagani e dei cristiani. I nomi non sono di derivazione biblica o tipicamente ebraici ma greci e precisamente quelli in uso nella società siciliana del tempo a parte qualche eccezione che suggerisce un'origine egiziana¹⁴. Si evince, inoltre, che la vita degli ebrei non era sottoposta a particolari restrizioni, potendo questi muoversi liberamente per tutta l'isola, stabilire in piena autonomia il loro domicilio, vivendo accanto alla popolazione locale e non confinati in un ghetto, praticare il culto, riunendosi nelle sinagoghe e seppellendo secondo le loro usanze i morti. La loro identità veniva rispettata pur facendo parte a pieno titolo del tessuto sociale dell'epoca¹⁵.

La dominazione bizantina non provoca inizialmente grossi cambiamenti nella vita della popolazione ebraica che continua a godere dei vantaggi dati dalla pacifica convivenza con i cristiani e ad accrescere la propria prosperità grazie al commercio, specie d'alcuni generi (ad es. prodotti tessili e oggetti di vetro)¹⁶. Alcune lettere di Papa Gregorio I (590-604) rivelano però che nel tempo si fanno sentire anche in Sicilia gli effetti negativi della legislazione cristiano-romana e si assiste al progressivo inasprimento dei tributi nei confronti degli ebrei e all'attuazione di una politica volta a emarginarli, accompagnata da una crescente ostilità da parte della popolazione cristiana che a volte sfocia in veri e propri atti di violenza. Dalla corrispondenza del Pontefice con Pietro, il suo delegato di fiducia nell'Isola, traspare la volontà di non esasperare il conflitto e di evitare di ricorrere a misure drastiche verso gli ebrei, la cui conversione veniva peraltro caldeggiata, allettandoli anche con provvedimenti economici quali la riduzione delle imposte dovute alla Chiesa per gli ebrei residenti nei suoi territori¹⁷.

Con la caduta di Siracusa nell'878 inizia la dominazione araba in Sicilia, sotto la quale la presenza ebraica si accresce notevolmente grazie alla politica di tolleranza religiosa moderna e lungimirante perseguita dagli emiri musulmani, che stabilisce tra le quattro comunità religiose stanziate nell'Isola

¹² Per approfondire lo studio del materiale ritrovato, si veda **N. BUCARIA**, *Sicilia Judaica. Guida alle antichità giudaiche della Sicilia*, Palermo, 1996.

¹³ Per ulteriori approfondimenti sulla vita degli ebrei siciliani dell'antichità, cfr. **C. GEBBIA**, *Presenze giudaiche nella Sicilia antica e tardo antica*, Roma, 1996, 55-82.

¹⁴ Cfr. **L. V. RUTGERS**, *Gli ebrei in Sicilia nel tardo antico*, in *Ebrei e Sicilia*, Palermo, 2002, 46-47.

¹⁵ Il primo serio tentativo di ricostruire la storia degli ebrei in Sicilia si deve a **G. DI GIOVANNI**, *L'Ebraismo della Sicilia*, Palermo, 1748, a cui si rimanda per uno studio più completo.

¹⁶ Per maggiori ragguagli si veda **E. KISLINGER**, *Gli ebrei nella Sicilia bizantina*, in *Ebrei e Sicilia*, cit., da 59 a 68.

¹⁷ Tra il 592 e il 594 molti ebrei risiedevano nei latifondi siciliani della Chiesa romana e versavano in condizioni economiche disagiate. Per saperne di più cfr. **G. PUGLISI**, *Aspetti della trasmissione della proprietà fondiaria in Sicilia. La massa ecclesiastica nell'epistolario di Gregorio Magno*, in *Società romana e Impero tardo antico, III: le merci, gli insediamenti*, Roma-Bari, 1986, 521-529; 847-857.

(islamici, cristiani di rito latino e di rito greco, musulmani) una tranquilla e prospera convivenza. Le uniche limitazioni previste per i non musulmani (*dhimmi*) erano di tipo testamentario e fiscale, essendo questi tenuti a pagare delle tasse più gravose¹⁸. Gli ebrei siciliani traggono ben presto beneficio dalla libertà di commercio creatasi all'interno dei regni islamici e si specializzano in quello di beni di lusso, importando legno tropicale, prodotti per tintura, lapislazzuli, seta, ed esportando cuoio e stoffe siciliane lavorate. Una notevole fonte di guadagno deriva pure dall'esportazione del formaggio di Siracusa che viene consegnato fino in Egitto.

Questo periodo aureo è caratterizzato anche dalla mobilità della popolazione ebraica, in quanto vi sono arrivi continui di ebrei dall'Egitto e dalla Spagna che incrementano la vita culturale delle comunità e con quest'ultima si vengono a creare importanti legami commerciali, essendo Almeria un centro di spicco per il commercio della seta. Ma la fonte di maggiore ricchezza e prosperità è senza dubbio il Nord Africa col quale si instaurano fiorenti traffici specialmente per quanto riguarda alcune materie prime come il cotone, molto richiesto dalle industrie tessili delle città nord-africane¹⁹.

La conquista cristiana della Sicilia nell'XI secolo ad opera dei Normanni determina la fine del dominio islamico che lascia però agli ebrei un'eredità linguistica, l'arabo, che continuerà ad essere la lingua parlata dagli ebrei siciliani almeno fino al XIV secolo²⁰.

Negli anni a seguire la progressiva espansione dei crociati nel Levante provoca la conseguente ritirata dell'Islam, privando gli ebrei siciliani dei loro mercati tradizionali e mettendo fine così alla loro egemonia nel commercio dove essi avevano detenuto il ruolo di intermediari tra i mercati del Mediterraneo occidentale e quelli d'oriente. Ciò nondimeno la vita delle comunità ebraiche prosegue abbastanza serenamente in quanto i nuovi signori mantengono la politica di tolleranza dei loro predecessori e tanto gli arabi che gli ebrei rivestono un ruolo rilevante nel governo e nella vita culturale, artistica ed economica dell'Isola, di cui restano importanti testimonianze.

Significativi cambiamenti si registrano al tempo dei normanni relativamente allo *status* personale degli ebrei che in una stretta applicazione del pensiero feudale diventano "servi della Camera reale", sotto la suprema giurisdizione del sovrano che poteva disporre secondo le proprie necessità, ricavando un utile dai loro profitti o assegnando gli ebrei di una data località ad un beneficiario, quale ad esempio il vescovo locale²¹. Tuttavia, questa condizione del tutto particolare garantiva agli ebrei la protezione della Corona e soprattutto non limitava la loro libertà negli affari dai quali quest'ultima traeva notevoli introiti dal momento che tutte le attività economiche ebraiche venivano tassate.

Con il passaggio dai Normanni agli Svevi la presenza musulmana in Sicilia si fa sempre più esigua, fino a scomparire con la deportazione nel Continente dei musulmani ribelli negli anni dal 1220 in poi; contemporaneamente si assiste alla crescente diminuzione della popolazione greco-ortodossa un tempo consistente, per cui gli ebrei diventano l'unica minoranza non cristiana che resta peraltro di considerevoli dimensioni. Tutto ciò finisce col ripercuotersi sul loro modo di vivere, portandoli a rimanere in disparte dal resto della società ed all'interno della comunità ebraica prevale una mentalità del tutto conservatrice sia nei costumi che nella cultura che si manifesta anche nel rifiuto di parlare la lingua locale, mantenendo tra di loro viva la lingua araba.

Durante il breve regno di Carlo I d'Angiò (1266-1282) per quanto l'atteggiamento del sovrano nei confronti degli ebrei riveli l'influenza delle idee ostili diffuse alla corte del fratello Luigi IX, re di Francia, che si manifesta nell'attuazione di alcune campagne di conversione, la vita delle comunità ebraiche in Sicilia scorre tutto sommato serenamente e queste continuano a dedicarsi all'artigianato (arti tessili e conciarie, lavorazione del corallo) ed al commercio.

Lo *status* di inferiorità giuridica degli ebrei rispetto alla popolazione cristiana si aggrava sotto gli Aragonesi con l'emanazione a Messina, il 15 ottobre 1310, delle sette *Constitutiones* da parte di Federico III d'Aragona, che introducono delle limitazioni alla loro vita quotidiana e di relazione. Essi vengono

¹⁸ Cfr. M. LONGO ADORNO - F. MARTINO, *Condizione giuridica degli ebrei di Sicilia dal periodo arabo all'espulsione del 1492*, in *Ebrei e Sicilia*, cit., 97. Per un'accurata analisi della condizione dei cristiani in Sicilia durante la dominazione araba cfr. M. AMARI, *Storia dei musulmani in Sicilia*, II ed., Catania, 1933, vol. I, da 611a a 627.

¹⁹ Cfr. D. ABULAFIA, *Gli ebrei di Sicilia sotto i Normanni e gli Hohenstaufen*, in *Ebrei e Sicilia*, cit., 73-74. Per maggiori informazioni su questo periodo storico si veda anche R. STRAUS, *Gli ebrei in Sicilia, dai Normanni a Federico II*, Palermo 1992.

²⁰ Cfr. A. NEF, *Gli ebrei di Sicilia: ebrei di lingua araba dal XII al XV secolo*, in *Ebrei e Sicilia*, cit., da 169 a 168.

²¹ Cfr. D. ABULAFIA, *op. ult. cit.*, 78-79; G. LONG, *Le confessioni religiose "diverse dalla cattolica"*, Bologna, 1991, 140.

esclusi dai pubblici uffici, viene riconfermata la loro soggezione alla potestà regia derivante dal loro *status* di servi *regiae camerae* e vengono posti alcuni divieti come quello di relazioni sociali tra ebrei e cristiani, la proibizione per i medici ebrei di curare pazienti cristiani ed il divieto per un ebreo di testimoniare contro un cristiano. Tuttavia vengono mantenuti dei diritti di una certa importanza, quali quello di professare pubblicamente la loro religione, il diritto all'identità etnica e cioè ad abbigliarsi secondo il costume giudaico, di potere svolgere ogni genere di attività economica, di spostarsi liberamente da un luogo all'altro e veniva garantito anche il diritto di proprietà, potendo questi possedere immobili e anche schiavi purché non fossero cristiani²².

La condizione di vita abbastanza soddisfacente del primo periodo della dominazione aragonese viene bruscamente interrotta dalla comparsa della peste nel 1347, in quanto il difficile periodo accentua la rivalità dei cristiani verso gli ebrei, accusati di diffondere il morbo, e attecchiscono così nell'Isola i germi dell'antisemitismo già diffusi nel resto dell'Europa che sfociano in sporadici episodi di intolleranza²³.

La situazione precipita definitivamente nella seconda metà del XV sec. quando i sovrani cattolici di Spagna (Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia) spinti dal desiderio di impossessarsi dei notevoli patrimoni degli ebrei che risiedevano nei loro domini e dall'intolleranza della Chiesa cattolica (guidata in Spagna dal tristemente famoso inquisitore Torquemada) emanano l'editto di espulsione che pone gli ebrei di fronte a due alternative, o lasciare il Regno entro tre mesi abbandonando tutti i loro averi o convertirsi al cattolicesimo cedendo alla Corona il quarantacinque per cento dei propri beni, sottoponendosi in tal caso ad un regime ben diverso e di gran lunga deteriore rispetto a quello riservato ai cattolici²⁴.

L'editto di espulsione viene divulgato a Palermo il 18 giugno 1492 ma le autorità locali riescono a differirne l'esecutività di alcuni mesi, stabilendo il 12 gennaio 1493 quale termine ultimo per la partenza di tutti gli ebrei siciliani che non avessero optato per la conversione. Si calcola che a seguito di queste disposizioni circa quarantamila persone abbandonano la Sicilia che viene così fortemente colpita nella sua vita economica e culturale. Non tutti però se ne vanno e quelli che decidono di restare, andando incontro alle pesanti discriminazioni patrimoniali e giuridiche, assumono col battesimo nuovi nomi che col tempo faranno perdere le tracce della loro origine ebraica²⁵. La difficile posizione dei convertiti viene ribadita da un editto del 1500 che proibisce agli ebrei battezzati (*conversos*) di lasciare l'Isola senza uno speciale permesso a pena di scomunica e di confisca dei beni. Questo viene riconfermato nel 1547 e si prevede anche una multa per i capitani delle navi sorpresi a trasportare i *conversos* senza permesso.

Il danno apportato all'economia siciliana dall'espulsione degli ebrei risulterà chiaro in seguito ed a partire dal 1695 vengono emanati dei provvedimenti per invogliarli a rientrare nell'Isola che però non sortiscono alcun effetto²⁶. Solo dopo l'unità d'Italia si ha notizia di qualche famiglia ebraica venuta ad abitare in Sicilia, come gli Jung, imprenditori ebrei trasferiti a Palermo. Le presenze ebraiche si intensificano intorno ai primi anni del novecento, in quanto si stabiliscono nell'Isola alcuni intraprendenti imprenditori che in poco tempo fanno fortuna e riescono perfettamente ad integrarsi col resto della popolazione dalla quale avevano ricevuto una calorosa accoglienza²⁷.

Agli ebrei residenti si aggiunge inoltre un certo numero di ebrei di passaggio, venuti per motivi di lavoro o di studio, il cui numero aumentava di anno in anno. Il clima propizio creatosi in Sicilia richiamava, infatti, nuovi arrivi che si moltiplicano nei primi anni del 1930 in seguito all'inasprimento

²² Cfr. M. L. ADORNO - F. MARTINO, *op. cit.*, 100-101.

²³ Cfr. C. TRASELLI, *Siciliani fra Quattrocento e Cinquecento*, Messina, 1981, 135-157; F. RENDA, *La fine del giudaismo siciliano*, Palermo, 1993.

²⁴ Cfr. V. GIURA, *La Sicilia e gli ebrei: un lungo addio*, in *Ebrei e Sicilia*, cit., 210.

²⁵ Sulla posizione dei convertiti cfr., N. ZELDES, *Gli ebrei conversi di Sicilia*, *ibidem*, da 223 a 242.

²⁶ Tra questi si ricordano un editto pubblicato a Messina dell'imperatore Carlo VI in cui la dichiarava porto franco ed invitava gli ebrei a risiedervi concedendo vari privilegi per favorire il commercio ed il bando del 3 marzo 1740, dopo la conquista del regno da parte di Carlo di Borbone, col quale si permetteva agli ebrei di rientrare, assicurandogli gli stessi diritti dei sudditi e numerosi privilegi.

²⁷ Meritano di essere menzionati: Alberto Ahrens, giunto alla fine dell'ottocento, che aveva impiantato due stabilimenti, uno che produceva vini a Marsala, l'altro mobili e tappezzerie, diventando poi anche console dell'Uruguay; Otto Sternheim, diventato ben presto uno dei maggiori esportatori locali di agrumi; Alberto Lecerf, socio della fabbrica chimica Goldemberg, creata a Palermo nel 1909 da alcuni ebrei tedeschi e poi rinominata Chimica italiana Arenella, considerata all'epoca una delle più grosse industrie italiane per la produzione di acido solforico ed etilico; Guido Jung, Ministro delle finanze dal 1932 al 1935 e deputato fino al 1938. Cfr. L. VINCENTI, *Persecuzioni antisemite in Sicilia durante il fascismo. Oblio di un recente passato*, in *Ebrei e Sicilia*, cit., 271-273.

della campagna antiebraica nei Paesi dell'Est europeo, in quanto la politica italiana nei confronti degli ebrei era ancora estremamente favorevole. Manca però una comunità ebraica organizzata, nonostante la stessa legge statutale che aveva regolamentato i rapporti con le Comunità israelitiche (r.d. 24.09.1931, n. 1279) avesse previsto l'istituzione di una comunità ebraica con sede a Palermo²⁸.

La situazione muta drasticamente nel 1938 con l'emanazione delle leggi razziali²⁹. In quell'anno, da un censimento fatto effettuare da Mussolini, risulta che la popolazione ebraica siciliana era composta da duecentodue persone, tutte dotate di una buona posizione socio economica e residenti per la maggior parte tra Palermo (96) e Catania (75). Nel giro di pochissimo tempo anche gli ebrei siciliani subiscono la durezza delle persecuzioni antisemite e uomini di spicco nel campo della cultura, sono costretti a lasciare le loro attività³⁰. Numerosi provvedimenti restrittivi rendono sempre più difficile la vita degli ebrei siciliani tanto che molti di loro decidono di trasferirsi all'estero.

Pochi giorni prima dell'entrata in guerra dell'Italia al fianco della Germania, infine, viene ordinato l'internamento degli ebrei stranieri ed apolidi che a Palermo vengono prima trasferiti nelle carceri della città e poi mandati fuori dalla Sicilia nei campi di internamento. Coloro che non vengono internati vivono una situazione simile agli arresti domiciliari, ricevono un sussidio minimo per vivere, devono presentarsi ogni giorno in caserma a firmare e sono costretti ad osservare il coprifuoco.

Lo sbarco degli americani ad Augusta tra il 9 e il 10 luglio 1943 e la successiva conquista di Palermo il 22 luglio mettono fine in Sicilia alle persecuzioni contro gli ebrei che anzi, per la prima volta dall'editto spagnolo di espulsione del 1492, possono tornare a riunirsi in una sinagoga, organizzata per consentire ai soldati americani ebrei lo svolgimento delle funzioni religiose³¹.

La ritrovata serenità non darà luogo però ad un nuovo incremento della popolazione ebraica e allo stato attuale, nonostante vi siano ancora numerose famiglie ed alcune organizzazioni israelitiche, non esiste in Sicilia una comunità ebraica tanto che le funzioni di delegato dell'Unione delle Comunità ebraiche per la Sicilia sono svolte dal Rabbino capo di Ferrara; comunque, notevole rimane la testimonianza storica della loro presenza.

3. *La tutela di beni culturali ebraici nella legge 8 marzo 1989, n. 101.*

L'art. 17 della L. 08.03.1989, n. 101 che ha dato attuazione all'Intesa tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità israelitiche italiane sancisce, al 1° comma, sulla scia di quanto stabilito negli accordi stipulati in precedenza con altre confessioni religiose, la collaborazione con lo Stato per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ebraico. Pur non essendo innovativa sotto questo aspetto, tale disposizione si caratterizza rispetto alle più generiche formulazioni contenute nelle altre intese per la precisione con cui sono stati individuati i vari settori cui afferiscono le tipologie dei beni culturali ebraici³².

La norma ha inteso assicurare la tutela di alcuni beni particolari, specifici dell'ebraismo, quali ad es. le catacombe facenti parte del patrimonio archeologico o gli antichi ghetti, che rientrano nel patrimonio architettonico ed ambientale.

Il 2° comma dell'art. 17, prevede la costituzione di una Commissione mista, entro un anno dall'entrata in vigore della legge d'approvazione dell'Intesa, allo scopo di facilitare la raccolta e la conservazione dei beni culturali ebraici, demandandole anche importanti mansioni in ordine alla gestione delle catacombe ebraiche³³.

²⁸ Cfr. **G. SPECIALE**, *L'identità violata: gli ebrei in Sicilia*, intervento al Convegno " *Cultura della vita e della morte nella Sicilia del novecento*", tenutosi nella Facoltà di Giurisprudenza di Catania il 6 aprile 2001.

²⁹ Sugli effetti delle leggi razziali in Sicilia, v. **M. GENCO**, *Repubblicani ebraici. Le leggi razziali in Sicilia*, Palermo, 2000.

³⁰ Vanno menzionati a questo proposito l'oncologo Maurizio Ascoli, il biochimico Camillo Arton, il professore di letteratura italiana Mario Fubini, l'ordinario di elettrotecnica Alberto Dina, il fisico Emilio Segrè, direttore dell'Istituto di fisica dell'Università di Palermo dal 1936 al 1938. Ancora **L. VINCENTI**, *op. cit.*, 273-274.

³¹ Questa a Palermo viene ubicata in Via Rosolino Pilo n. 22.

³² Cfr. **D. TEDESCHI**, *Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale dell'ebraismo italiano*, in *Beni culturali di interesse religioso*, a cura di **G. FELICIANI**, Bologna, 1995, 79.

³³ Si ricorda che queste sono ritornate nella disponibilità dello Stato solo con l'Accordo del 1984 in quanto, con l'art. 33 del Concordato lateranense erano state cedute alla Santa Sede tutte le catacombe esistenti nel Regno d'Italia, comprese quindi le catacombe ebraiche, delle quali probabilmente lo Stato aveva dimenticato l'esistenza, suscitando così vivaci proteste da parte degli ebrei.

Una disposizione analoga si ritrovava solo nel corrispondente art. 17 dell'Intesa valdo-metodista (L. 11.08.1984, n. 449), testimoniando così l'importanza del patrimonio culturale delle due confessioni di minoranza da più tempo radicate nel Paese, per la cui migliore tutela era sembrato opportuno istituire anche un interlocutore qualificato per il compimento di tutte le iniziative volte ad assicurare la più ampia e proficua collaborazione con lo Stato. Qualche anno dopo, tuttavia, si fa cenno nuovamente all'istituzione di commissioni miste nell'art. 16 della L. 29.11.1995, n. 520 che ha dato attuazione all'Intesa con le Comunità evangeliche luterane italiane (CELI). Solo la L. 101/89, peraltro, aveva stabilito un termine preciso per la costituzione della Commissione paritetica, termine che è stato per lungo tempo disatteso nonostante la sollecitudine con cui da parte ebraica sono stati comunicati al Ministero i nominativi dei componenti rappresentativi dell'Unione delle Comunità.

I problemi giuridici inerenti alla tutela del patrimonio culturale ebraico erano emersi già in occasione di incontri precedenti all'emanazione dell'Intesa stessa, ma molti di questi avrebbero potuto essere risolti proprio con l'istituzione della Commissione mista ex art. 17 L. 101/89 che doveva servire anche a coordinare le esigenze della confessione con quelle dello Stato e degli altri enti locali, appianando gli eventuali contrasti.³⁴

E' stato significativamente fatto rilevare, a titolo esemplificativo, il valore preminente che nell'ebraismo viene attribuito all'uso culturale piuttosto che al valore culturale intrinseco degli oggetti utilizzati nelle cerimonie religiose. Vige a tal proposito la consuetudine di seppellire i rotoli della legge quando siano così rovinati da non potere più essere adoperati per il culto ma ciò contrasta con una visione laica che preferirebbe che questi venissero invece restaurati ed esposti all'interno di biblioteche o musei³⁵. Allo stesso modo l'ebraismo non riconosce l'esistenza di luoghi sacri (ad eccezione del Tempio di Gerusalemme) per cui una vecchia sinagoga , una volta abbandonata, non è altro che un cumulo di pietre.

Altri problemi potrebbero sorgere a causa del modo in cui sono strutturate le comunità ebraiche nel nostro Paese, in quanto ve ne sono parecchie di dimensioni molto ridotte che, proprio per questo, non sono assolutamente in grado di apprestare una tutela adeguata al loro patrimonio culturale che rischia così di distruggersi. Inoltre, la scomparsa di alcune comunità, che nel tempo si sono completamente estinte, comporta la necessità del trasferimento dei loro beni (arredi delle sinagoghe, manoscritti, oggetti destinati al culto) ad altre comunità che potrebbero averne bisogno, creando un potenziale conflitto con gli enti locali, in particolare con le Regioni, tendenti a conservare nel proprio territorio le testimonianze della storia, della tradizione e della cultura locale³⁶. Di questi problemi si è parlato ancora in occasione di un Convegno di studi tenutosi a Bologna il 9 marzo 1994 avente come tema la tutela dei beni culturali ebraici³⁷, in cui autorevoli esponenti dell'ebraismo italiano si sono lamentati della mancata attuazione del 2° comma dell'art. 17 L. 101/89, sottolineando i disagi che questa aveva causato³⁸.

I componenti della Commissione mista sono stati finalmente designati nell'estate del 1996 ed il 26 settembre dello stesso anno si è tenuta la prima riunione in cui la U.C.E.I. ha fatto presente la necessità di censire, catalogare, inventariare e restaurare tutti i beni culturali inerenti al patrimonio dell'ebraismo italiano, avvalendosi del supporto tecnico ed economico del Ministero³⁹.

³⁴ L'esigenza di creare un organismo permanente a composizione paritetica è stata peraltro avvertita anche nell'Intesa concordataria del 13 settembre 1996 che ha all'uopo istituito l'Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica, composto in pari misura da rappresentanti del Ministro per i beni culturali e ambientali e della Conferenza episcopale italiana, allo scopo di sviluppare e rendere più agevole la reciproca collaborazione tra le due parti. E' significativo il fatto che anche nelle intese stipulate tra le regioni civili e le rispettive conferenze episcopali regionali o regioni ecclesiastiche venga prevista la costituzione di organi analoghi.

³⁵ Cfr. **G. SACERDOTI**, *Patrimonio culturale delle minoranze religiose*, in **AA. VV.** *Beni culturali e interessi religiosi*. Atti del Convegno di Studi di Napoli del 26-28 novembre 1981, Napoli, 1983, 217.

³⁶ Cfr. **D. TEDESCHI**, *Tutela e valorizzazione*, cit., 84.

³⁷ Per una recensione sul Convegno cfr. **L. SCALERA**, *La tutela dei beni culturali ebraici*, in *Dir. eccl.*, 1994, da 742 a 745.

³⁸ Sollecitazioni per l'istituzione della Commissione mista sono pervenute anche da parte della Tavola valdese che ha fatto reiterate richieste in proposito, designando contestualmente i propri rappresentanti. Così **G. LONG**, *Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nelle intese con le confessioni diverse dalla cattolica*, in *Beni culturali di interesse religioso*, cit., pag. 95.

³⁹ La Commissione mista nella sua prima composizione era così composta: il Capo dell'ufficio legislativo, i Direttori Generali degli uffici centrali (Beni archeologici, architettonici, artistici e storici, Beni librari e Beni archivistici) ed il Soprintendente archeologico di Roma, per il Ministero dei Beni culturali e ambientali; la Dott.ssa T. Zevi, allora Presidente dell'U.C.E.I., l'Avv. V. Ottolenghi, l'Arch. E. Gentili, il Prof. M. Luzzatti, la Dott.ssa L. Mortara Ottolenghi e il Prof. F. Zevi, per l'Unione delle Comunità ebraiche italiane.

Si è contestualmente auspicata la creazione di itinerari turistici-culturali al fine di diffondere la cultura ebraica utilizzando i proventi per la conservazione e valorizzazione del patrimonio ebraico.

In conclusione della prima riunione è stato ritenuto opportuno da entrambe le parti procedere alla nomina di referenti tecnici per ogni settore dei beni culturali, distinguendoli in relazione alle tipologie individuate dall'art. 17 L. 101/89 (settore ambientale ed architettonico, archeologico, artistico e storico, archivistico e librario) e tali nomine si sono concretizzate entro il mese di febbraio 1997.

La seconda riunione si è svolta il 19 marzo 1997 ed è emersa in primo luogo l'intenzione di sensibilizzare le autorità competenti nei settori culturali delle Regioni a Statuto speciale (in particolare Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Sicilia) dove la materia era di competenza regionale. Ci si sono poi scambiate informazioni su alcuni progetti riguardanti il censimento della tradizione musicale ebraica in Italia, la realizzazione di un polo culturale a Roma, il finanziamento di un intervento della Soprintendenza per la sinagoga di Roma. Infine, sono state congiuntamente valutate le possibilità di reperire dei fondi per il recupero dei beni ed è stato predisposto un sistema di censimento del patrimonio culturale ebraico, elaborando una scheda informativa da mandare a tutte le Soprintendenze per ottenere una serie di informazioni relative alle presenze culturali ebraiche nel proprio territorio⁴⁰.

Dopo un inizio così promettente l'attività della Commissione paritetica è cessata per alcuni anni fino a che con decreto ministeriale del 17 settembre 2003 si è proceduto ad un aggiornamento dei suoi componenti.⁴¹ Da allora si sono svolte circa cinque riunioni di cui l'ultima è stata nel 2004 e siccome nel frattempo è cambiato il Ministro ed alcuni dirigenti del Ministero sono andati in pensione, al prossimo incontro la delegazione statale dovrà avere necessariamente una composizione diversa. Qualche passo avanti si è fatto solo in ordine al censimento del patrimonio culturale ebraico, istituendo delle sotto commissioni, una per l'archeologia e le arti, l'altra per gli archivi e biblioteche.

Siamo quindi ancora abbastanza lontani dall'effettiva attuazione dell'art. 17 della L. 101/89. Solo quando la Commissione paritetica potrà esercitare tutte le competenze che le sono state attribuite nell'Intesa essa potrà rivelarsi come lo strumento più idoneo per coordinare e stimolare la conservazione, valorizzazione ed una migliore fruizione del patrimonio culturale ebraico, garantendo così in maniera piena la tutela della specifica identità ebraica.

4. *Commento al Protocollo d'intesa tra l'Unione delle Comunità ebraiche italiane e la Regione Sicilia.*

L'8 giugno del 2005 è stata stipulata un'Intesa tra la Regione siciliana e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane al fine di promuovere e sostenere delle azioni congiunte per la tutela delle tradizioni e dei beni culturali ebraici presenti in Sicilia.

Questa notizia ha destato un certo interesse in quanto è la prima volta che una Regione ed una confessione diversa dalla cattolica definiscono congiuntamente delle modalità di collaborazione in un settore di comune interesse.

Nelle intese che lo Stato ha sottoscritto con alcune delle confessioni di minoranza in attuazione dell'art. 8, c. 3, Cost. sono previste, infatti, solo forme di collaborazione a livello centrale (Stato-confessioni) e unicamente nell'Intesa concordataria del '96 tra il Ministro dei beni culturali ed ambientali ed il Presidente della C.E.I. è stata considerata anche la possibilità di accordi a livelli diversi (nazionale, regionale, provinciale) individuando gli organi competenti⁴². Dopo quella data, parecchie Regioni hanno così posto in essere delle convenzioni con le corrispondenti Regioni ecclesiastiche per una migliore conservazione e salvaguardia dei beni culturali cattolici esistenti nel loro territorio ed anche in questo campo la Sicilia si è distinta per la tempestività con cui è divenuta l'11 giugno del 1997 alla

⁴⁰ Per più ampi ragguagli riguardo all'operato della Commissione ed ai risultati di queste prime riunioni cfr. **G. REZZI**, *Il censimento dei beni culturali ebraici nell'ambito dei lavori preparatori della commissione paritetica ex art. 17 della legge 101/89: "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato italiano e l'U.C.E.I."* in *I beni culturali ebraici in Italia*, a cura di **M. PERANI**, Ravenna, 2003, da 17 a 20.

⁴¹ Nella nuova composizione stabilita dal d.m. 17.09.2003 la Commissione risulta costituita da: R. Squitieri, M. L. Torsello, M. Guarany, L. Napoleone, S. Nastasi, M. Serio, F. Sicilia, G. Proietti, R. Cecchi e A. Elkann per il Ministero per i Beni e le Attività culturali e da D. Di Castro, F. Lattes, M. Luzzatti, G. Sabban, A. Sacerdoti, A. Spagnoletto e F. Zevi per l'Unione delle Comunità ebraiche italiane. Questa e altre informazioni riguardo all'operato della Commissione le devo alla gentilezza della Dott.ssa Serena Terracina della Fondazione Beni culturali dell'U.C.E.I.

⁴² Cfr. **A. VITALE**, *Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico e interessi religiosi*, Milano, 1998, 400.

stipulazione di una intesa col Presidente della Regione ecclesiastica Sicilia, intesa che è stata successivamente perfezionata in due Protocolli del 15.12.2001 e del 19.03.2002⁴³.

Il dialogo a livello locale tra istituzioni regionali ed istituzioni ecclesiastiche in questo settore ha avuto un deciso sviluppo dopo l'emanazione del d. lgs. n. 112 del 1998 che pur tradendo in qualche misura le aspettative delle Regioni a statuto ordinario che avrebbero voluto avere un ruolo più sostanzioso nella materia dei beni culturali⁴⁴, ha comunque ampliato le loro competenze istituendo una legislazione concorrente per la valorizzazione di detti beni. Di lì a poco il Testo Unico sui beni culturali (d. lgs. 29.10.1999, n. 490) riconosceva l'importanza del ruolo di tutte le confessioni religiose (art. 19)⁴⁵, ribadita anche nel recente Codice dei beni culturali (d. lgs. 22.01.2004, n. 41) che contiene una specifica disposizione sui beni culturali di interesse religioso (art. 9) in cui si sancisce l'obbligo dell'intesa tra lo Stato e le sue articolazioni (Regioni – enti locali) nell'esercizio dei poteri di tutela dei beni, assieme all'osservanza delle disposizioni pattizie contenute tanto nelle intese stipulate con la Chiesa cattolica in attuazione dell'art. 12 del nuovo Accordo quanto in quelle con le altre confessioni religiose⁴⁶.

L'Intesa tra la Regione Sicilia e l'U.C.E.I. si inserisce quindi in un clima di rinnovata attenzione per il patrimonio artistico del Paese, del quale i beni culturali di interesse religioso costituiscono sicuramente la porzione più rilevante, in cui si è acquisita anche la consapevolezza che non ci si può più limitare alla mera tutela statica di questo patrimonio, ossia alla sua sola conservazione, ma bisogna puntare sempre più alla sua valorizzazione per sfruttarne il grande potenziale economico, soprattutto nel settore del turismo.

Fanno da cornice a questa Intesa anche i recenti provvedimenti statuali volti alla salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia, culminati con un cospicuo stanziamento di fondi deliberato con due leggi del 2005⁴⁷. Mentre, a livello locale, l'Intesa con l'U.C.E.I. è stata preceduta da tutta una serie di eventi e manifestazioni che hanno dimostrato la sensibilità dell'amministrazione regionale per la salvaguardia e la divulgazione delle poche ma significative testimonianze di un gruppo etnico che ha fatto parte per tanto tempo della storia della Sicilia⁴⁸.

Fatta questa necessaria premessa, resta da esaminare il contenuto del Protocollo di intesa per capire la reale portata dell'accordo e la natura delle obbligazioni assunte dalle due parti contraenti⁴⁹. Va detto subito che il documento, in sé abbastanza scarno (sono in tutto tre pagine), consta di due parti di uguale ampiezza: una premessa, suddivisa in sei punti e l'Intesa vera e propria che si articola in cinque punti.

La prima metà della premessa chiarisce in tre punti il ruolo dell'U.C.E.I. e le sue funzioni, altri due punti richiamano come necessari presupposti dell'Intesa la legge statale 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del "Giorno della memoria" e l'antico rapporto del popolo ebraico con la Sicilia; mentre, l'ultimo punto, formalizza il desiderio delle Parti di avviare un dialogo costruttivo tra l'Amministrazione regionale e l'U.C.E.I. per incentivare sul territorio siciliano l'attuazione di progetti a contenuto culturale ed educativo riguardanti l'ebraismo.

A questo si ricollega il primo punto dell'Intesa che conferisce all'U.C.E.I. il ruolo di interlocutore diretto in tutte le questioni concernenti la presenza ebraica in Sicilia e contiene l'impegno della Regione a consultarlo in occasione di tutte le iniziative intraprese nei settori della cultura e dell'educazione che riguardino in modo significativo l'ebraismo nei suoi aspetti religiosi e culturali.

Nel punto successivo vengono individuati in concreto i settori di comune interesse, specificando le possibili attività da effettuare congiuntamente per la salvaguardia delle tradizioni ebraiche in Sicilia.

⁴³ I documenti sono stati tutti pubblicati sul sito internet www.Regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/normativa/altreAm...

⁴⁴ Sul punto cfr. N. FIORITA, *Rassegna della legislazione regionale*, cit., pag. 90.

⁴⁵ F. MARGIOTTA BROGLIO, *I beni culturali di interesse religioso. L'art. 19 d. lgs. n. 490 /1999*, in *Aedon – Rivista di arti e diritto on line*, 2000, 1. www.aedon.mulino.it; A. G. CHIZZONITI, *Il Testo Unico su beni culturali e le novità di interesse ecclesiastico, una prima lettura*, in *Q. D. P. E.*, n. 2, 2000, da 445 a 457.

⁴⁶ Per maggiori ragguagli si rimanda a A. G. CHIZZONITI, *Il nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio: prime considerazioni di interesse ecclesiastico*, in *Q. D. P. E.*, n. 2, 2004, da 399 a 406.; G. PASTORI, *I beni culturali di interesse religioso: le disposizioni pattizie e la normativa più recente* in *Q. D. P. E.*, n. 1, 2005, da 191 a 200.

⁴⁷ Per riferimenti più precisi si rimanda alla nota n. 11.

⁴⁸ Tra queste sembra doveroso citare, una per tutte, la bella mostra "Ebrei e Sicilia", tenuta a Palermo nel Convento della Magione dal 24 aprile al 22 maggio 2002. La mostra è stata accompagnata dalla produzione del catalogo *Ebrei e Sicilia* a cura di N. BUCARIA, M. LUZZATI e A. TARANTINO, pubblicato a Palermo nel 2002 dalla Regione Siciliana, Assessorato dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione, che è stato più volte citato nel corso di questo lavoro.

⁴⁹ L'Intesa tra la Regione Sicilia e l'U.C.E.I. è stata pubblicata in *Q. D. P. E.*, n. 2, 2005, 589-590.

Queste attività in particolare riguardano la tutela dei beni e delle tradizioni culturali ebraiche, il censimento del patrimonio artistico e monumentale, l'organizzazione, coinvolgendo anche le Università siciliane e altre istituzioni locali, di corsi di cultura ebraica, la promozione di iniziative volte alla conoscenza ed alla divulgazione delle abitudini alimentari degli ebrei, la collaborazione con i musei regionali per l'esposizione di oggetti d'arte ebraica e la creazione di un museo ebraico a Palermo. E' previsto, infine, che le istituzioni locali siano informate, a cura della Regione d'intesa con l'U. C. E. I., delle iniziative intraprese in ambito regionale.

Recita il punto tre che, per lo svolgimento delle attività ricomprese nei settori indicati al punto precedente, l'U.C.E.I. dovrà rivolgersi ai competenti Assessorati regionali, informando di ciò la Presidenza della Regione.

Il punto quattro stabilisce che le Parti dovranno consultarsi in merito alle iniziative da effettuarsi ai sensi della L. n. 211/2000 per organizzare la "Giornata della memoria".

Nel quinto ed ultimo punto è contenuta una reciproca presa d'atto che l'Intesa non comporterà alcun onere finanziario diretto per il bilancio regionale.

Dalla lettura dell'Intesa emergono così le principali differenze con le Convenzioni che la Regione aveva precedentemente stipulato con la Regione ecclesiastica Sicilia per la tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni cattoliche situati nel proprio territorio⁵⁰, che hanno un carattere molto più pratico. Queste, oltre a fare chiarezza sui soggetti competenti, tanto a livello regionale che locale, per l'attuazione delle diverse forme di collaborazione, dettano delle linee guida riguardo al procedimento da adottare per stabilire in concreto gli interventi necessari per una migliore conservazione, valorizzazione e fruizione dell'ingente patrimonio artistico ecclesiastico e prevedono una significativa partecipazione economica della Regione, attingendo sia ai fondi del P.O.R. Sicilia 2000/2006 che ad altre risorse statali e/o regionali.

Decisamente meno impegnativo risulta il Protocollo siglato tra la Regione Siciliana e l'U.C.E.I. che contiene soltanto un programma di futura collaborazione tra le due Istituzioni, in cui sono stati determinati i possibili settori di intervento e le autorità locali competenti e non contempla, almeno nell'immediato, alcun esborso per la Regione, come le Parti hanno ritenuto opportuno precisare. La vera importanza di questo documento, allora, non sta tanto nel suo contenuto, che va ulteriormente definito, quanto nel fatto che per la prima volta una Regione ed un ente esponenziale di una confessione non cattolica abbiano sentito la necessità di instaurare un dialogo diretto che ha portato alla sottoscrizione di un impegno stipulato in forma solenne. Esso apre la via a futuri accordi tra le Regioni e le confessioni di minoranza, inserendo queste ultime al tavolo delle trattative, finora riservato ai rappresentanti della Chiesa cattolica, per la definizione di progetti di comune interesse che potrebbero a breve riguardare non solo il settore dei beni culturali, dove il Codice del 2004 ha espressamente considerato la possibilità di realizzare intese con le varie confessioni religiose in sede regionale, ma anche le altre materie attribuite alla competenza delle Regioni in seguito alle modifiche apportate al Titolo V della Parte seconda della Costituzione⁵¹.

⁵⁰ Per queste si rimanda alla nota n. 42.

⁵¹ Per approfondire le prospettive aperte dalla riforma alla legislazione regionale di interesse religioso, cfr. **G. PASTORI**, *Regioni e confessioni religiose*, cit. da 3 a 12; **P. CONSORTI**, *Nuovi rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose? Sui riflessi ecclesiastici della riforma del Titolo V, parte seconda, della Costituzione* in *Q. D. P. E.*, n. 1, 2003, da 13 a 36; **D. MILANI**, *La tutela degli interessi religiosi delle comunità locali tra riforma della Costituzione e nuovi statuti regionali* in *Q. D. P. E.*, n. 1, 2005, 201 e ss.. Si sofferma solo sulle problematiche canonistiche delle intese regionali, **G. FELICIANI**, *Le intese regionali. Profili canonistici*, intervento al Convegno di Studi "Il patrimonio culturale di interesse religioso dopo l'intesa del 26 gennaio 2005", Venezia, 3-4 novembre 2005, pubblicato in WWW.Ol.ir.it